

Di seguito si sintetizzano le soluzioni interpretative di interesse generale cui è pervenuta la Commissione nel corso della predetta attività'.

Requisiti per l'esercizio del diritto di accesso.

- Nessuna disposizione della legge 241 del 1990 conferisce una automatica e generale legittimazione all'accesso in relazione ad uno status. L'istanza di accesso finalizzata all'esercizio di un generale potere di controllo sull'attività amministrativa, in virtù del mandato parlamentare, non è quindi accoglibile in assenza di una situazione giuridicamente rilevante da tutelare.
- L'art. 22 della legge n. 241 del 1990 dispone che il diritto di accesso ai documenti sia esercitato "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale": presuppone, quindi, in linea generale che il soggetto titolare del diritto sia parte o possibile parte di un procedimento amministrativo.
- Il sacrificio del diritto alla riservatezza in nome dell'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n.241/90 è collegato alla necessità di curare e difendere "interessi giuridici" concreti, personali e diretti. L'interesse è "giuridico" quando è qualificata da una norma e non può quindi esaurirsi nel generico interesse alla trasparenza della pubblica amministrazione nè consistere in un controllo dell'attività interna della stessa.
- Come più volte ribadito dal Consiglio di Stato, il limite della cura e della difesa dei propri interessi giuridici cui fanno riferimento le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) della legge n.241/90, non può agire nel senso di garantire la conoscenza di informazioni riguardanti altri soggetti allorché l'interesse che concretamente si intende difendere e tutelare appare recessivo nei confronti del diritto alla riservatezza. Pertanto, rispetto ad una posizione di natura eminentemente economica prevale sicuramente il diritto alla riservatezza, in quanto meritevole di maggior tutela.

- Il diritto di accesso è riconosciuto dall'ordinamento a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e può essere esercitato anche da una pubblica amministrazione, come previsto dall'art. 3, comma 4 del D.P.R. n.352 del 1992, per la tutela di una situazione giuridica soggettiva appartenente all'ente pubblico alla stessa stregua dei soggetti privati. Il diritto di accesso, tuttavia, è esercitabile soltanto da coloro che si trovano in posizione di soggetti amministrati e non può, quindi, trovare applicazione nell'ambito dei rapporti paritetici tra soggetti pubblici, qualora la richiesta di informazioni e documentazione provenga da un'amministrazione pubblica che agisce nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Detta fattispecie deve essere, infatti, inquadrata nell'ambito dei rapporti di collaborazione tra organi dello Stato e non riguarda la disciplina dell'accesso.
- Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 241/90 e ribadite nell'art. 13 della legge della regione Lazio 57/93, è riconosciuto ai portatori di interesse diffuso, costituiti in associazioni o comitati, la facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, nonché di prendere visione o ottenere copia degli atti relativi. E' quindi legittima la richiesta di una associazione ambientalista, in qualità di portatore di interessi diffusi connessi con la tutela del patrimonio ambientale, di intervenire nei procedimenti amministrativi che potrebbero arrecare un pregiudizio all'ambiente e di prendere visione degli atti del procedimento.

Soggetti passivi della disciplina

- Ai fini della questione dell'applicabilità alla Ferrovie dello Stato S.p.a. della disciplina contenuta nella legge 241/90 non rileva la veste giuridico-formale di società per azioni che l'Azienda delle Ferrovie dello Stato, già ente pubblico economico, ha assunto in forza di delibere C.I.P.E. 12 giugno e 12 agosto 1992, ma la sua qualificazione come concessionario ex lege di un pubblico servizio, che lo rende assoggettabile alla disciplina del diritto di accesso a norma dell'art. 23 della legge 241/90.

Modalita' di esercizio

- Le spese postali relative a tutte le comunicazioni previste dalla legge n.241/90 e dal D.P.R. n.352/92 nell'ambito del procedimento in materia di accesso ai documenti amministrativi sono a carico delle singole amministrazioni (a norma dell'art. 12 del D. l.vo n.29 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 7 del D.L.vo n.546 del 1993).
- Le norme che disciplinano la materia dei costi delle comunicazioni relative all'esercizio del diritto di accesso, nell'esonerare l'interessato dall'onere delle spese postali a carico del destinatario, non operano alcuna distinzione fra comunicazioni relative ad istanze legittime e quelle relative ad istanze irregolari o illegittime. Pertanto, le spese postali relative a tali comunicazioni sono da intendersi tutte, indistintamente, a carico delle amministrazioni, ivi comprese quelle relative alle comunicazioni di rigetto di istanze di accesso manifestamente inammissibili o infondate.
- L'art. 25, comma 1, legge 241/90, deve essere interpretato nel senso che nelle modalita' di esercizio del diritto di accesso rientrano non solo l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, ma anche la possibilita' di usufruire di eventuali attivita' strumentali da parte dell'amministrazione, intese ad agevolare l'esercizio del diritto, come ad esempio la trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato che ne faccia richiesta, previo anticipo delle spese di spedizione in misura non superiore al costo vivo del mezzo utilizzato (servizio postale, corriere, telefax).
- Ai fini del costo delle copie di un documento, l'indicazione di un importo fisso a prescindere dal numero di pagine non e' un criterio condivisibile in quanto il numero delle pagine e' un elemento che ovviamente incide in modo determinante sul costo di riproduzione di un documento. Non v'e', pertanto, motivo di disciplinare il costo di riproduzione delle cartelle cliniche secondo parametri diversi, e piu' onerosi, di quelli fissati in via generale dalla Commissione per la fotoreproduzione di tutti i documenti amministrativi (lire 500 da una a due copie, lire 1.000 da tre a quattro copie e cosi' di seguito). E' evidente infatti che la copiatura di una cartella clinica composta di solo materiale cartaceo non presenta costi maggiori rispetto ad un qualsiasi altro documento cartaceo mentre, per quanto riguarda materiale diverso dal cartaceo (ad es. lastre radiografiche), appare giustificata la richiesta di un importo maggiore, da determinarsi sulla base delle sole spese vive di riproduzione che varieranno a seconda del tipo di materiale da riprodurre.

Oggetto

Va respinta, in quanto rimane estranea alla fattispecie del diritto di accesso ex l. 241/90, una richiesta che si traduca in una intimazione rivolta ad ottenere informazioni e chiarimenti e non la visione e la copia di documenti amministrativi.

- Va respinta, in quanto il suo oggetto non qualificandosi come documento amministrativo è estraneo alla fattispecie del diritto di accesso, la richiesta di rilascio di copia autentica di testamento olografo pubblicato con rogito notarile.
- Dalla nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 della L. n. 241/90, devono ritenersi esclusi tutti gli atti relativi all'attività professionale dell'avvocato inerenti alla difesa in giudizio o alla consulenza legale. La consulenza resa da un avvocato, sia essa relativa a liti in atto o in potenza, e' sempre finalizzata alla tutela legale della parte assistita ed e' quindi esercitata attraverso atti che devono rimanere nella sfera di riserbo che caratterizza i rapporti tra l'avvocato ed il suo assistito e che la legge protegge attraverso il segreto professionale.
- Le cartelle cliniche ed altra diversa documentazione clinica, compilate nelle strutture pubbliche sanitarie, sono riconducibili al concetto di documento amministrativo quale definito dall'art. 22, comma 2, legge 241/90, sia se si ha riguardo all'aspetto formale della definizione legislativa ed al requisito della provenienza da una pubblica amministrazione sia se si ha riguardo all'aspetto sostanziale che investe il contenuto e la rilevanza delle stesse nell'esercizio dell'attività sanitaria, in quanto, in diverse fattispecie, la documentazione clinica può essere oggetto di valutazione o di verifica nell'ambito di procedimenti amministrativi diretti all'accertamento di requisiti costitutivi di diritti.
La cartella clinica, infine, anche al di fuori dei suddetti procedimenti, è da ritenersi pur sempre un documento amministrativo in quanto atto rilevante nell'esercizio dell'attività amministrativa sanitaria genericamente intesa.
- Non è esercitabile il diritto di accesso alla relazione separata e riservata del collaudatore, prevista e così definita dall'art. 100 del R.D. n. 350 del 25.5.1895, tuttora in vigore, in quanto si deve in proposito ravvisare un divieto assoluto di divulgazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 241/90. Lo speciale regime di segretezza previsto dall'art. 100 del R.D. citato in favore dell'amministrazione (per la cura dell'interesse di cui la stessa è affidataria quale parte del contratto di appalto di opere pubbliche) appare inoltre giustificato, sicchè non è ravvisabile in tale norma regolamentare un'ipotesi di contrasto con le disposizioni ed i principi posti dalla legge 241/90.

Oggetto (segue): documenti attinenti all'attività giurisdizionale

- Per l'atto defensionale contenente le controdeduzioni dell'Ufficio nel processo tributario e' prevista una specifica forma di "accesso" nell'ambito del processo, mediante il deposito e conseguente scambio presso l'Ufficio giudiziario dov'è instaurato il giudizio ed al quale tutte le parti costituite sono tenute a rivolgersi per acquisirne copia (art. 23, legge 546/92). Non trova quindi applicazione, in un rapporto processuale, la legge 241/90 che violerebbe la par condicio nel processo, attribuendo ad una sola parte (l'Amministrazione) l'onere di trasmettere per posta al domicilio dell'altra parte i propri scritti difensivi.
- L'accesso ai registri tenuti dagli uffici giudiziari non è inquadrabile nella disciplina introdotta dalla legge 241/90. La tenuta di tali registri, infatti, rappresenta una misura organizzativa finalizzata allo svolgimento di attività strettamente collegate all'esercizio della funzione giudiziaria. L'organizzazione dell'apparato giudiziario ha già una sede apposita di regolamentazione nel cui complesso normativo, in particolare, trova collocazione uno speciale regime di pubblicità concernente le attività ausiliarie collegate alla funzione giurisdizionale, civile e penale, propriamente detta.
- Gli atti contenuti nei fascicoli archiviati dai giudici contabili non sono soggetti alla normativa sull'accesso in quanto non sono, nè dal punto di vista soggettivo ne' da quello oggettivo, atti amministrativi e non appaiono, in linea di massima, utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa (art. 22, comma 2, legge 241/90).
- Gli atti interni con cui un Procuratore della Repubblica delega talune facoltà ai sostituti sono soggetti alla disciplina sull'accesso purchè si tratti di atti amministrativi o comunque utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa. Pertanto occorre accertare, caso per caso, se le facoltà delegate hanno rilevanza amministrativa, nel qual caso i relativi atti sono soggetti all'accesso ove non ricorrano ragioni di esclusione espressamente previste in sede regolamentare ai sensi dell'art. 24, secondo e quarto comma, legge 241/90.
Nei casi in cui, invece, la delega ai sostituti procuratori riguarda il compimento di atti di indagine o di polizia giudiziaria deve escludersi l'accesso sia perchè si tratta di atti che non rientrano nell'ampia nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22 legge 241/90 sia perchè, comunque, sono coperti dal segreto istruttorio.
- L'ordinanza della Procura della Repubblica relativa ad alcune indagini preliminari non e' accessibile perche' non e' un documento amministrativo, bensì un atto oggettivamente e soggettivamente inerente alle funzioni della magistratura inquirente.

Pubblico Impiego

- La richiesta di accesso ai documenti relativi al procedimento disciplinare non trova ostacolo nell'esigenza di salvaguardia delle riservatezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. d) della legge 241/90 quando il richiedente è lo stesso soggetto interessato al procedimento.
- Ferma restando l'inaccessibilità di eventuali documenti coperti dal segreto o sottratti all'accesso per la tutela di uno degli interessi di cui all'art. 24, secondo comma, legge 241/90, la documentazione contenuta nel fascicolo personale è liberamente consultabile dall'impiegato senza l'onere di specificare i singoli documenti in esso contenuti e di cui si intende acquisire copia. Nell'ipotesi che i documenti richiesti fossero molto numerosi, l'Amministrazione potrebbe esercitare il potere di differimento di cui al comma sei dell'art. 24 della citata legge 241.
- L'orario di lavoro di un pubblico dipendente non è un dato riservato in quanto non concerne notizie attinenti la vita privata della persona.

Enti Locali

- Un documento amministrativo non può essere sottratto all'accesso ex art. 7 L.142/90 in ragione del tempo trascorso sia perché nessuna disposizione di legge esclude l'accessibilità degli atti che hanno esaurito i loro effetti, sia perché ai fini dell'accesso ai documenti degli enti locali non è necessario addurre uno specifico interesse.
- In tema di accesso ai documenti amministrativi degli enti locali trova applicazione l'art. 7 della legge 142/90 che circoscrive la titolarità del diritto di accesso ai soli "cittadini" (da intendersi come "cittadini residenti nel comune o nella provincia") e non a "chiunque" e, tra l'altro, non prevede limiti di legittimazione sul piano della tutela degli interessi. Trasferendo tale principio alle associazioni sindacali, si ritiene che le articolazioni provinciali e comunali di tali associazioni possono esercitare il diritto di accesso senza limiti di legittimazione né onere di motivazione.
- Il costo dell'accesso ai documenti ai sensi della l. n. 142/90 è disciplinato dai regolamenti locali con esclusivo riferimento al rimborso delle spese vive (riproduzione dei documenti, costo del materiale utilizzato per la riproduzione, spese di spedizione, ecc.).

- Il piano regolatore generale rientra tra gli atti amministrativi di pianificazione, quindi e' inaccessibile prima della sua approvazione. Infatti, i documenti preparatori di tali atti non sono soggetti all'accesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24, comma 6, e 13, comma 1, legge 241/90. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. n. 356/1989, ha rilevato che il piano regolatore generale ha natura di atto complesso cui partecipano diverse autorità urbanistiche (comune e regione) per cui può dirsi perfetto solo quando siano intervenute le deliberazioni di entrambe. Quindi, finchè non interviene l'approvazione regionale del piano regolatore generale, questo è in corso di formazione e quindi sottratto all'accesso.
- Risulta in contrasto con i principi sanciti dall'art. 1 della L. n. 241/90 porre a carico del cittadino l'onere di dover acquisire copia di un atto dello stato civile da un Comune per produrlo ad un altro Comune (art. 18 L. cit.).

Infine, in ordine al diritto di accesso ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale esercitato dai consiglieri comunali per lo svolgimento del loro mandato, sono pervenuti alla Commissione molteplici quesiti inerenti i limiti di tale diritto, nonché esposti di gruppi di minoranza che lamentavano il mancato accoglimento delle loro istanze. Considerato che tali richieste sono state molto numerose, si e' ritenuto opportuno fissare i seguenti principi di carattere generale in un unico parere, al fine di offrire ai richiedenti un quadro d'insieme in relazione a dette problematiche.

- Il diritto del consigliere comunale di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali non è generalizzato, ma è espressamente individuato dall'art. 31, quinto comma, della legge n. 142 del 1990 con specifico riferimento alle notizie e informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato". Infatti, la funzione per la quale al componente del Consiglio Comunale la legge riconosce i suddetti diritti è quella del controllo sull'amministrazione dell'ente da parte dei componenti del Consiglio stesso, organo appunto di controllo politico-amministrativo secondo la definizione del suddetto art. 31 sull'ordinamento delle autonomie locali. In considerazione di tale funzione, si può escludere che al consigliere comunale siano addebitabili i costi di riproduzione ed i diritti di visura e di ricerca, posto che l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il consigliere stesso è portatore, e non al soddisfacimento di un suo interesse individuale e privato; resta inteso, comunque, che in nessun caso il consigliere comunale possa far uso delle notizie e dei documenti così acquisiti per fini privati. Peraltro, i consiglieri

comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato (sempre che, ovviamente, il documento richiesto non contenga dati relativi ad atti segreti o inaccessibili) , non debbono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare e che, a loro volta, devono essere sempre connessi all'espletamento del mandato medesimo.

4. Stato di attuazione del capo V della legge n.241/90

Per quanto attiene allo stato di attuazione della normativa in materia di accesso, sono stati inviati alla Commissione circa 2600 regolamenti, di cui 600 negli ultimi due anni.

A livello centrale, quasi tutti i Ministeri hanno sottoposto il relativo regolamento alla Commissione, ma ne risultano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale solo 12. Sono inoltre, complessivamente, pervenuti alla Commissione i regolamenti di 70 Enti pubblici e concessionari di pubblico servizio, nonché quelli di 20 Università.

Lo schema seguente riporta, invece, le rilevazioni - aggiornate al 1° ottobre 1997 - dei regolamenti inviati dalle Amministrazioni comunali e provinciali:

ENTI LOCALI

	Numero Enti	Invio del regolamento	
		Si	No
Comuni	8.103	1.940	6.163
Province	102	34	68

Molto resta ancora da fare per quanto riguarda i comuni, tenuto conto che soltanto il 24% ha provveduto ad inviare il rispettivo regolamento.

Il quadro numerico dettagliato dei regolamenti inviati dai comuni, aggregati per regione e provincia, riportato in allegato (n. 3), rappresenta lo stato di attuazione della regolamentazione del diritto di accesso a livello di aree geografiche. L'asterisco riportato accanto al dato relativo ad alcuni capoluoghi di provincia indica che dagli stessi è stato adottato anche il regolamento provinciale.

Oltre ai regolamenti comunali e provinciali sono da segnalare quelli inviati da altre 379 Amministrazioni locali, tra le quali 107 Aziende sanitarie e 39 Comunità montane.

In conclusione, per quanto riguarda l'adozione, da parte delle singole Amministrazioni, dei regolamenti di cui all'art. 24, l'elaborazione dei dati in possesso della Commissione rivela un insufficiente livello di attuazione della legge n. 241/90.

6. Osservazioni conclusive e proposte

Sin dalla data della sua istituzione, la Commissione e' stata chiamata a svolgere un'attivita' consultiva e di vigilanza sempre piu' intensa per garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso mediante l'attuazione delle disposizioni contenute nel capo V della legge n.241/90.

Ai fini dell'effettivo svolgimento delle proprie funzioni di garante della conoscibilita' dell'azione amministrativa, la Commissione ha piu' volte ribadito nelle relazioni annuali alle Camere ed al Governo la necessita' di una propria trasformazione in Autorita' indipendente, o comunque in organo dotato di adeguata capacita' ispettiva, sanzionatoria e sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni inadempienti; poteri che la legge, invece, non riconosce alla Commissione. Sia consentito, in proposito, ritornare su questioni gia' piu' volte affrontate.

Da anni negli ambienti più attenti ai problemi della pubblica amministrazione si invoca una migliore attuazione della legge 241/90, unanimamente considerata una delle più importanti leggi di ammodernamento della struttura pubblica. Utilizzando come cartina di tornasole l'adozione dei regolamenti prevista dall'art. 24 della legge 241/90 per la disciplina dei casi di esclusione dall'accesso, è significativo notare come, ad oggi, solo una piccola percentuale dei Comuni e delle Province li abbia adottati, come risulta dai dati statistici riportati nella presente relazione.

Viene da più parti, quindi, invocata una rigorosa spinta propulsiva per una piena attuazione della legge sull'accesso, intuitivamente idonea, tra l'altro, a contrastare efficacemente quel fenomeno corruttivo che è oggi al centro dell'attenzione.

L'esperienza nord-americana ha insegnato, infatti, come un'amministrazione svolta "alla luce del sole", esponendo l'attività pubblica a costante esame dell'opinione pubblica e al controllo incrociato di tutti gli interessi compresenti e contrapposti, costituisca un efficace rimedio preventivo contro fenomeni di cattiva amministrazione ed è, d'altronde, esperienza comune che una legge valida a prevenire fenomeni criminosi è tanto più efficace quanto meno direttamente li aggredisce: è cioè tanto più efficace quanto più è volta a sottrarre al fenomeno criminoso l'habitat vitale anziché sanzionare repressivamente determinate condotte.

Orbene, una piena esplicazione dei principi ispiratori della legge 7.8.90 n.241, attraverso la eliminazione delle incertezze normative, della proliferazione dei centri di competenza, dell'imperscrutabile scelta decisionale di funzionari più o meno ignoti, va ad eliminare proprio l'habitat vitale nel quale allignano comportamenti corruttivi.

Una piena attuazione della legge ora citata, adeguatamente migliorata, sembrerebbe quindi obbiettivo prioritario e si prospetta al Parlamento la opportunità di valutare se tale attuazione non possa utilmente precedere ulteriori iniziative legislative.

Tornando alla legge 7.8.90 n.241, è avviso della Commissione che uno degli "anelli deboli" della legge sia quello della Commissione stessa, così come regolata dall'art. 27.

Come è noto la Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Presidenza del Consiglio dei Ministri incardinata, è composta da sedici membri: quattro parlamentari, quattro professori universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, quattro dirigenti dell'Amministrazione, tre magistrati - uno ordinario, uno amministrativo ed uno contabile - ed un avvocato dello Stato, senza peraltro la previsione di membri supplenti che sarebbe opportuno introdurre per assicurare il numero legale.

Si tratta, come è evidente, di una composizione avente carattere sincretico ma che ben si spiega ove si ponga mente al momento storico in cui la elaborazione della legge ebbe luogo ed alle funzioni attribuite alla Commissione che si sostanziano principalmente in quelle di vigilanza e garanzia dell'attuazione del principio di trasparenza nell'amministrazione, di referto, di proposta e di consulenza.

In questo la legge è "datata". Essa fu infatti elaborata dalla Commissione Nigro nei primissimi anni ottanta, quando ancora la cultura giuridica italiana non aveva preso dimestichezza con il modello (soprattutto anglosassone) delle Autorità amministrative indipendenti e guardava, invece, ancora al modello svedese dell'ombudsman il quale, come è noto, per assolvere alle sue funzioni di garante dei diritti del cittadino nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, si colloca orizzontalmente attraverso i tre poteri tradizionali in quanto è di nomina parlamentare e svolge funzioni paragiurisdizionali attraverso l'adozione di atti amministrativi.

Tale modello viene ripreso dalla legge sull'accesso attraverso una composizione della Commissione che prevede rappresentanti del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario, intrecciando tale criterio di composizione con quello sincretico di prevedere una rappresentanza di tutte le possibili esperienze coinvolte nelle competenze della Commissione.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni annuali, la Commissione non ha però quei poteri ispettivi, sanzionatori, sostitutivi, che soli possono rendere effettive le funzioni di vigilanza e garanzia di un corretto operare amministrativo che la legge le affida quale custode della trasparenza. Da qui la necessità di una riforma delle sue attribuzioni, mediante trasformazione della Commissione in Autorità indipendente o, alternativamente, mediante un conferimento dei necessari, ulteriori poteri alla Commissione nella sua attuale (o modificata) composizione.

La caldeggiata modifica di una legislazione profondamente innovativa come quella sull'accesso, a breve distanza di tempo dalla sua adozione, costituisce d'altronde una costante del diritto comparato (vedansi i casi degli Stati Uniti che dovettero emendare il Freedom of Information Act pochi anni dopo la sua adozione e quello della Francia che dovette modificare la legge sulla trasparenza un anno dopo la sua promulgazione) ed era stata addirittura prevista nell'originario progetto Nigro che contemplava in un articolo finale la revisione della legge dopo un triennio di applicazione.

La Commissione conclude quindi la propria relazione rassegnando al Parlamento le proposte sopra illustrate il cui accoglimento considera condizione essenziale per l'assolvimento dei compiti commissile.

ALLEGATI

ALLEGATO 1.



URGENTE PER MOTOCICLISTA

Roma, 13 MAG. 1996

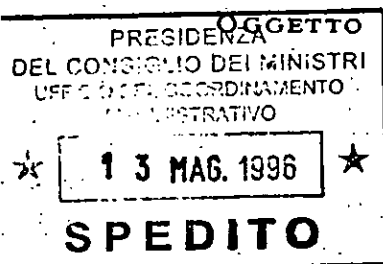
19

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Segretariato Generale

A TUTTI I MINISTERI
Ufficio di Gabinetto

N.° UCA/ 6078 /II.4.5.1.2

Risposta al Foglio del
N.°



Schemi di regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n.241/90 predisposti da Enti pubblici: potere regolamentare dell'Ente e rapporti con l'Autorità vigilante.

In riferimento alla questione indicata in oggetto, si comunica per opportuna conoscenza che questa Commissione, nella seduta del 2 aprile u.s., si è espressa nel senso che il potere regolamentare di cui all'art.24, quarto comma, l.241/90 appartiene ai singoli enti pubblici soggetti a vigilanza e non alle amministrazioni vigilanti.

Infatti, a parte il dato testuale del citato art.24, quarto comma, il quale si riferisce alle "singole amministrazioni", e quindi a tutti gli enti pubblici soggetti alla disciplina sull'accesso, la ratio di tale disposizione è di riservare al singolo soggetto che provvede alla cura di un determinato interesse pubblico (il quale meglio di ogni altro conosce le varie tipologie di atti relativi a tale interesse) il potere di individuare le categorie di documenti amministrativi sottratte all'accesso.

Pertanto, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non sembra si possa attribuire direttamente all'autorità vigilante un potere che appare strettamente inerente alle specifiche attribuzioni dell'organo vigilato.